

## Condizioni complementari (CC) per l'assicurazione di beni mobili e di stabili

Edizione 01.2007

### Assicurazione contro i danni causati da eventi naturali

#### 1 Disposizioni di legge

L'assicurazione summenzionata è regolata nel capitolo «Assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali» della «Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private» (OS). Con riserva di modifiche delle disposizioni di legge, le franchigie e le limitazioni delle prestazioni sono riportati qui di seguito.

#### 2 Franchigie

Cose assicurate	Franchigia
<b>Beni mobili</b>	
Mobilia domestica	CHF 500.00
Inventario agricolo	10 % del risarcimento min. CHF 1'000.00 max. CHF 10'000.00
Altri beni mobili	10 % del risarcimento min. CHF 2'500.00 max. CHF 50'000.00
<b>Stabili</b>	
Stabili che servono esclusivamente da abitazione o a fini agricoli	10 % del risarcimento min. CHF 1'000.00 max. CHF 10'000.00
Stabili che servono ad altri fini	10 % del risarcimento min. CHF 2'500.00 max. CHF 50'000.00

#### 3 Limitazioni delle prestazioni

Cose assicurate	Limitazioni delle prestazioni per evento	Limitazioni delle prestazioni per contraente
Mobilia domestica, inventario agricolo e altri beni mobili	CHF 1 miliardo	CHF 25 milioni
Stabili	CHF 1 miliardo	CHF 25 milioni